



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali  
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento  
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.  
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

Oggetto: Circolare Inps 24 gennaio 2017, n. 10. Chiarimenti sui nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per la liquidazione delle pensioni delle gestioni pubbliche ex Inpdap (c.d. gestione esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria).

L'Inps, con la circolare citata in oggetto, che si allega, ha fornito alcuni chiarimenti per gli iscritti alle gestioni pubbliche che maturano i requisiti previsti dalla riforma di cui alla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Fornero), circa i criteri per l'individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13 della legge n. 335 del 1995.

Gli iscritti dal 1° gennaio 1996 alla gestione esclusiva (ex Inpdap), conseguono il diritto al trattamento pensionistico **con il sistema contributivo** in presenza dei seguenti requisiti (tutti da adeguare agli incrementi della speranza di vita):

- 1) 66 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione e a condizione che l'importo della pensione sia superiore a 1,5 volte l'assegno sociale;
- 2) 70 anni di età anagrafica e un'anzianità effettiva pari a 5 anni;
- 3) 41 anni di contribuzione per le donne e 42 per gli uomini;
- 4) 63 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione e a condizione che l'importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l'assegno sociale (art. 24, c. 11 legge n. 214/2011).



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

L'Inps chiarisce che il requisito di cui al punto 4) si applica, altresì, agli iscritti che possono fare valere contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 presso l'assicurazione generale obbligatoria o sostitutiva (fondi e casse pensioni Inps), ancora disponibile o che abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico, salva la facoltà per il dipendente di chiedere la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979. In tal caso il dipendente non potrà usufruire del requisito più favorevole sopra descritto.

Resta fermo, invece, che per gli iscritti alla Cassa Stato che possono far valere contribuzione presso altre Casse delle pensioni pubbliche (ex Inpdap), ai fini dell'accertamento dell'anzianità acquisita al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data, indipendentemente se parte della contribuzione sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Ciò in quanto le disposizioni normative delle Casse pensionistiche della gestione esclusiva prevedono gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi resi allo Stato e ad altri enti locali prestati presso più amministrazioni statali o presso enti con iscrizione ad una Cassa pensioni della gestione esclusiva (artt., 112, 113 e 151 del DPR n. 1092/1973).

Si segnala che la normativa in esame trova applicazione esclusivamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, di voler dare della presente nota la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
ITALIA  
(documento firmato digitalmente)